

(N. 947)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SCELBA)

di concerto con tutti i Ministri

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 1955

### Provvedimenti straordinari per la Calabria.

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito dei gravi danni causati dalle alluvioni verificatesi in Calabria nell'autunno e inverno del 1953-54, il Governo propose speciali provvidenze, che furono poi emanate con la legge n. 938 del 27 dicembre 1953.

Queste avevano lo scopo di assicurare gli interventi immediati, per ripristinare le condizioni di vita nelle zone devastate. Peraltro, il Governo si preoccupò di accertare le cause dei dissesti, che così frequentemente danneggiano la Calabria, nell'intendimento di adottare provvidenze atte ad eliminarle.

All'uopo fu nominata una Commissione di esperti, con l'incarico di raccogliere ed elaborare tutti gli elementi necessari a formare la base di un piano organico di opere, specie ai fini degli interventi collegati alla sistemazione dei bacini idraulici della Regione.

Alle cause di natura fisica che rendono estremamente grave la situazione di instabilità di molti dei terreni costituenti i bacini dei corsi d'acqua calabresi, altre però se ne aggiungono derivanti dalla esistenza in luogo di una po-

polazione in rapido accrescimento, che costituisce un carico superiore a quello che l'economia della Regione può, nella attuale situazione, sopportare.

I valori delle precipitazioni verificatesi nei vari bacini della Calabria durante i nubifragi del 1935, del 1951, del 1953 raggiungono quelli più elevati riscontrati nelle altre Regioni italiane. Le quantità d'acqua, raffrontate al contributo di piena per chilometro quadrato di bacino, non differiscono, peraltro, da quelle massime altrove riscontrate. Purtuttavia i danni prodotti da tali precipitazioni e dalle conseguenti portate hanno potuto avere conseguenze più gravi, perchè la natura geologica dei terreni interessati e la brevità o meglio la forte pendenza longitudinale di quasi tutti i bacini danno luogo ad accentuati fenomeni erosivi con trasporto di notevoli quantità di materie solide, nonchè alla formazione di estesi franamenti nelle pendici.

Il continuo aumento della popolazione, che ha portato a sottrarre sempre nuove terre al bosco od al pascolo per adibirle ad altre col-

ture, tra cui il grano, ha reso più facile il lamentato degradamento dei terreni, specialmente nelle zone collinari e di media altitudine, tanto più in quanto si tratta in genere di una agricoltura arretrata, che non tiene alcun conto di quelle norme derivanti dalla conoscenza dei rapporti fra acqua e terreno, che consentono, con la opportuna regolazione degli scoli, di mantenere ai terreni la necessaria stabilità.

All'accrescimento di popolazione che, calcolata in 1.140.396 abitanti nel 1861, ha raggiunto i 2.035.600 abitanti nel 1951, non ha corrisposto, notoriamente, un adeguato aumento della capacità produttiva della Regione.

Senza entrare nell'analisi delle cause, del resto ben note, che hanno determinato tale situazione, è facile pensare come ad essa si debba in gran parte attribuire la gravità dei disastri dipendenti dai nubifragi verificatisi negli ultimi decenni.

Infatti, per necessità di vita le popolazioni hanno dovuto direttamente o anche attraverso gli stessi organi governativi, ma senza un preordinato piano, reso d'altra parte difficile dalla rapidità del fenomeno e delle incalzanti vicende nazionali:

a) dissodare terreni già boscati, specialmente in prossimità degli abitati, che, per motivi di vario genere, si trovano ad essere insediati a quote elevate dalla pianura un tempo infestata dalla malaria;

b) restringere e rinserrare fra argini, spesso in muratura, il corso dei torrenti, per destinare alla coltivazione la maggior parte possibile del loro alveo e della pianura latistante.

Tutto questo costituiva e costituisce uno stato di pericolo permanente delle pendici per il verificarsi di franamenti, e degli alvei divenuti continuamente più pensili sui terreni e, quindi, soggetti a straripamenti causando danni sempre più gravi.

Non è da stupire se, in mancanza di adeguati mezzi finanziari per avviare una sistemazione generale di cui da tempo si vedeva chiaramente la necessità, gli interventi degli Uffici governativi erano volti, più che altro, a mantenere la situazione precaria formatasi, ed a riparare i danni provocati dalle ricor-

renti alluvioni e frane, ai quali purtroppo si aggiungevano spesso anche i danni di terremoti, a cui gran parte della Calabria, specialmente quella più meridionale, è soggetta.

Evidente appare, perciò, la necessità di un piano di sistemazione dei corsi d'acqua della Calabria e dei relativi bacini montani, che non sia fine a se stesso, ma valga altresì ad assicurare lo sviluppo economico della Regione.

Occorre perciò procedere alla esecuzione di tutte le opere idrauliche forestali e agrarie indispensabili:

a) per assicurare la stabilità delle pendici e ricavarne nel tempo stesso la massima utilizzazione;

b) per diminuire il trasporto di materie solide e l'erosione delle acque, fissando il fondo di ogni torrente nel suo bacino montano, in quella situazione altimetrica e planimetrica nella quale esso possa più agevolmente conservarsi;

c) per assegnare agli alvei nella parte di pianura la pendenza e la sezione necessarie a contenere le massime piene, una volta che sia annullato o ridotto il trasporto solido, e ad assicurare che eventuali straripamenti possano aver luogo con limitate velocità dell'acqua e quindi senza causare danni agli argini ed alle coltivazioni;

d) a mantenere per quanto possibile nella loro consistenza attuale gli abitati esistenti quando si riconosca che opportune opere di sistemazione dei torrenti e dei terreni vicini consentano di raggiungere condizioni di stabilità e di vita economica sufficienti;

e) a spostare in tutto o in parte gli abitati situati in bacini nei quali sussistano condizioni di disordine fisico tali che non sia possibile assicurare, almeno per molto tempo, nè la stabilità dei terreni nè una loro utilizzazione in misura tale da consentire una vita economica sufficiente; e, quando non sia possibile lo spostamento dell'abitato in nuova sede nella stessa Regione, promuovere il trasferimento della popolazione anche al di fuori di questa;

f) a trasformare agrariamente, previe le eventuali opere idrauliche, forestali e stradali occorrenti, quei territori montani di collina o di pianura, che sono suscettibili di notevole mi-

glioramento, al fine di potenziare l'economia montana e migliorare le condizioni di vita e di lavoro di quelle popolazioni;

g) a prevedere le opere e le spese occorrenti per la conservazione del nuovo ordinamento fisico-economico, nonchè lo sviluppo delle industrie atte ad assicurare una maggiore valorizzazione dei prodotti della Regione ed in pari tempo un maggiore impiego di lavoratori.

L'attuazione di un tale piano deve essere graduata nel tempo, deducendo i criteri di precedenza delle singole opere dalla durata presumibile dei lavori, dalla importanza dei danni che possono provenire dalla mancata sistemazione, sia nei riguardi strettamente economici alle proprietà e alle opere pubbliche, come eventualmente nei riguardi sociali; nonchè dalle maggiori possibilità di vita e di lavoro derivanti dalle sistemazioni stesse.

Secondo le esposte direttive, è stato redatto il presente schema di disegno di legge, con il quale si prevede di attuare in un dodicennio, a partire dall'esercizio finanziario 1955-56, interventi straordinari in Calabria, con particolare riguardo — come si è detto — alle opere di bonifica montana e valliva e specialmente alle opere di sistemazione idraulico-forestale e agrarie, al fine di assicurare la sistemazione dei corsi d'acqua e dei bacini montani, la stabilità delle pendici per ricavarne la massima utilizzazione agricola, nonchè il consolidamento e lo spostamento totale o parziale di abitati siti in zone soggette a frana. E ciò, in base ad un piano regolatore di massima da approvarsi dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, previo esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore dell'agricoltura, ciascuno per i settori di competenza. In tale piano, in connessione con gli altri interventi di cui innanzi si è fatto cenno, potrà essere contemplato anche l'acquisto da parte dell'Azienda delle foreste demaniali di terreni degradati da destinare al rimboschimento, nonchè la esecuzione e la sistemazione di opere intese a soddisfare esigenze essenziali della vita civile, a migliorare le linee ferroviarie interne della rete statale; e potranno, altresì, essere previste agevolazioni creditizie, attraverso gli appositi istituti a ciò abilitati, per promuovere e incoraggiare lo

sviluppo agricolo e la valorizzazione dei prodotti della Regione.

Perchè la economia della Regione possa adeguatamente corrispondere allo sforzo finanziario che gli interventi proposti richiedono, lo Stato si propone di assicurare il massimo aiuto possibile. Pertanto, tenuto conto che la quasi totalità della Calabria è soggetta a dissesti idrogeologici tanto nella parte montana che in quella valliva, con l'articolo 2 del disegno di legge si è data facoltà al Comitato dei ministri per il Mezzogiorno di deliberare, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, la classifica dei territori calabresi, purchè al disopra dei 350 metri di altitudine, fra i comprensori di bonifica montana, anche indipendentemente dalla osservanza dei limiti di cui all'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991. E con la stessa procedura è data facoltà di provvedere alla classifica tra i comprensori di bonifica di prima e di seconda categoria, agli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, dei territori al disotto dei 350 metri di altitudine.

Con l'articolo 3 si stabilisce che per le opere di carattere privato i contributi previsti dalla legge sulla montagna nella misura del 50 per cento sono elevati al 60 per cento e quelli per opere private nei comprensori considerati di bonifica integrale dal 38 per cento al 50 per cento.

Per le sistemazioni dei corsi d'acqua della zona considerata montana, restano ferme le vigenti disposizioni che ne pongono la spesa a totale carico dello Stato. Ma per le opere di difesa e di sistemazione dei corsi d'acqua nelle zone vallive, con l'articolo 4 si determina che esse sono a totale carico dello Stato e che, dopo la loro ultimazione, saranno classificate a norma delle vigenti disposizioni.

Peraltro, durante tutto il periodo di applicazione della legge speciale la loro manutenzione graverà sull'autorizzazione di spesa assentita con la legge medesima.

L'attuazione del piano di interventi straordinari in favore della Calabria indubbiamente sarebbe ritardata, se non addirittura resa inefficace, se non si avesse il continuo effettivo coordinamento nella esecuzione delle diverse categorie di opere da eseguire, le quali, se-

condo l'attuale organizzazione amministrativa, ricadono nella competenza di diversi Dicasteri.

Si era pensato in un primo tempo di provvedervi attraverso un Commissario straordinario con sede in Roma; ma un più approfondito esame ha fatto escludere una siffatta soluzione, che avrebbe reso necessaria la creazione di nuovi uffici, ed ha indotto a devolvere alla Cassa per il Mezzogiorno anche tali attribuzioni, in considerazione specialmente del carattere di straordinarietà delle nuove provvidenze per la Calabria, che trovano la più appropriata sistemazione nel quadro degli interventi straordinari, che la Cassa attua in quella Regione, accrescendone sensibilmente la portata.

La Cassa si avvarrà, per l'attuazione della legge, degli uffici locali dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste (articolo 11). È ovvio, peraltro, che allo scopo di stabilire un più diretto e continuo contatto tra gli organi centrali e le autorità e gli enti periferici per la più completa, rapida ed adeguata attuazione dei nuovi compiti assegnati, la Cassa possa procedere alla costituzione di propri uffici provinciali di propulsione e di coordinamento.

I progetti esecutivi di tutti i lavori che la Cassa dovrà eseguire, saranno approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa stessa, sentito il parere del Provveditore alle opere pubbliche ovvero dell'Ispettore compartimentale agrario o dell'Ispettore regionale delle foreste, a seconda della rispettiva competenza, quando l'importo delle opere non superi i 100 milioni. Oltre tale limite il parere sarà dato dalla Delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, già prevista dalla legge istitutiva della Cassa (articolo 9).

Per fare fronte agli oneri relativi agli interventi ora disposti, viene autorizzata la spesa complessiva di lire 204 miliardi (articolo 6) da erogare in base ai programmi annuali approvati dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, e per la copertura della spesa è prevista (articolo 15) la istituzione di una addizionale nella misura di centesimi 5 per ogni lira di imposte ordinarie, sovrimposte e contributi erariali, comunali e provinciali, riscuotibili per ruoli esattoriali negli esercizi dal 1955-1956 al 1966-67.

Le somme stanziare in ciascun esercizio saranno dal Tesoro versate in rate trimestrali posticipate alla Cassa per il Mezzogiorno, la quale ne terrà gestione separata.

Per quanto concerne lo spostamento di abitati, con l'articolo 8 sono dettate speciali norme intese a rendere più rapida la procedura per la determinazione degli abitati da trasferire o da consolidare, nonché per l'approvazione dei piani regolatori degli abitati da trasferire.

A favore dei proprietari di alloggi siti nei Comuni da trasferire, nonché degli altri capi famiglia che ottengano l'assegnazione gratuita di suoli, con lo stesso articolo 8 viene prevista la concessione di contributi nella misura del 90 o 60 per cento, e in ogni caso limitatamente alla spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione di un solo alloggio di non più di tre vani utili, ai quali, eventualmente, potrà essere aggiunto un altro vano per uso agricolo o artigianale del proprietario della abitazione.

Affinchè sia assicurato il maggiore coordinamento possibile tra gli interventi previsti dalla nuova legge e quelli che normalmente dispongono i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste e la stessa Cassa per il Mezzogiorno in attuazione delle attribuzioni conferite dalla sua legge istitutiva, è previsto (articolo 10) che tanto i predetti Ministeri che la Cassa debbano comunicare i programmi annuali delle opere che intendono eseguire in Calabria al Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, che li approva.

Infine, è da rilevare che trattandosi di un compito che viene affidato alla Cassa per il Mezzogiorno in aggiunta a quelli assegnati dalla sua legge istitutiva, anzichè gravare la Cassa di una spesa di abbondamento per le tasse di registro, bollo, ecc., come fissato per la sua attività ordinaria, si è ritenuto opportuno, con l'articolo 14 del disegno di legge, autorizzare la esenzione dalle stesse tasse di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali per tutti gli atti e contratti che essa stipulerà per le opere fissate dalla nuova legge: e degli stessi benefici si avvantaggeranno anche i privati che fruiranno di contributi per l'esecuzione di opere di loro interesse.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad attuare in Calabria, per un periodo di dodici anni dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1967, un piano di opere straordinarie con particolare riguardo alla bonifica montana e valliva, e specialmente alle opere di sistemazione idraulico-forestali e agrarie, al fine di assicurare la sistemazione dei corsi d'acqua e dei bacini montani, la stabilità delle pendici, la massima utilizzazione agricola.

Coordinatamente con tali opere potranno essere disposte quelle occorrenti per la difesa degli abitati esistenti dal pericolo di alluvioni e frane.

Quando sia prevedibile che, con la sistemazione dei torrenti e dei terreni vicini agli abitati non risultino assicurate condizioni di stabilità e di vita economica sufficienti ai bisogni delle popolazioni, potranno essere disposti lo spostamento totale o parziale degli abitati, ovvero provvedimenti atti a favorire il trasferimento delle popolazioni anche in altre Regioni.

In connessione con gli interventi di cui innanzi potranno, a carico dei fondi di cui all'articolo 6, essere autorizzati acquisti, da parte dell'Azienda foreste demaniali, di terreni degradati da destinare al rimboschimento.

Il piano potrà, inoltre, contemplare la costruzione di edifici di uso pubblico distrutti dal terremoto del 1908, tuttora necessari a soddisfare esigenze fondamentali della vita civile delle popolazioni; la esecuzione di opere necessarie per migliorare linee ferroviarie interne della rete statale, nonchè interventi creditizi — attraverso gli appositi istituti a ciò abilitati — allo scopo di promuovere ed incoraggiare lo sviluppo agricolo e la valorizzazione dei prodotti della Regione.

## Art. 2.

Ai fini dell'applicazione del precedente articolo, la classifica dei territori della Calabria fra i comprensori di bonifica montana è deliberata dal Comitato dei ministri per il Mez-

zogiorno, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, indipendentemente dalla osservanza dei limiti di cui all'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sempre che trattisi di territori al disopra di 350 metri di altitudine, ed ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Con la stessa procedura è data facoltà di provvedere alla classifica fra i comprensori di bonifica di prima e di seconda categoria dei restanti territori agli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

## Art. 3.

Per i comprensori considerati di bonifica montana a termini del precedente articolo, i contributi della citata legge 25 luglio 1952, n. 991, previsti per opere di carattere privato nella misura del 50 per cento sono elevati al 60 per cento e quelli per le opere di carattere privato nei comprensori considerati di bonifica integrale dal 38 per cento al 50 per cento.

## Art. 4.

Le opere di sistemazione e di difesa dei corsi d'acqua compiute in forza della presente legge nei territori classificati tra i comprensori di bonifica integrale ai sensi del precedente articolo 2 sono a totale carico dello Stato.

La classifica di dette opere ha luogo in base alle leggi vigenti; peraltro, durante il periodo di applicazione della presente legge, la spesa di manutenzione delle opere stesse è assunta a carico dello Stato e grava sulla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6.

## Art. 5.

La Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) provvede all'attuazione della presente legge.

## Art. 6.

Per fare fronte agli oneri derivanti dalla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 204 miliardi da erogare in base ai programmi annuali di cui al successivo articolo 7.

Ai fini dei pagamenti da effettuare in dipendenza degli impegni da assumere in applicazione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma precedente, sarà stanziata in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro la somma di lire 10 miliardi nell'esercizio 1955-56; di lire 12 miliardi nell'esercizio 1956-57; di lire 16 miliardi nell'esercizio 1957-58; di lire 18 miliardi in ciascuno degli esercizi 1958-59 e 1959-60; di lire 20 miliardi nell'esercizio 1960-61; di lire 19 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 1965-66; di lire 15 miliardi nell'esercizio 1966-67.

Il Ministero del tesoro provvederà a versare dette somme in rate trimestrali posticipate alla Cassa per il Mezzogiorno.

Con legge da emanarsi sei mesi prima della scadenza del termine per la cessazione della Cassa, quale risulta ai sensi delle leggi 10 agosto 1950, n. 646, e 25 luglio 1952, n. 949, ovvero, in caso di anticipato scioglimento, entro tre mesi dalla data dello scioglimento stesso, si provvederà a determinare l'organo a cui spetti di curare la prosecuzione dei programmi.

Per l'applicazione della presente legge, la Cassa terrà gestione separata.

#### Art. 7.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Cassa per il Mezzogiorno redigerà un piano regolatore di massima di tutti i lavori da eseguirsi in attuazione della presente legge.

Detto piano, previo esame da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore dell'agricoltura, ciascuno per la parte di competenza, sarà sottoposto all'approvazione del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

Per eventuali modifiche al piano regolatore di massima sarà adottata analoga procedura.

I programmi delle opere da eseguirsi dalla Cassa in ciascun esercizio finanziario sono sottoposti, entro il 31 marzo di ogni anno, all'approvazione del predetto Comitato dei ministri. Per il primo esercizio il termine è stabilito al 31 dicembre 1955.

A decorrere dal marzo 1957, insieme con il programma annuale, la Cassa presenterà la relazione sulla realizzazione delle opere contemplate nel programma dell'esercizio precedente.

#### Art. 8.

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, saranno determinati gli abitati non compresi nelle tabelle G) della legge 25 giugno 1906, n. 255, e D) della legge 9 luglio 1908, n. 445, che siano da consolidare o da trasferire ai sensi della presente legge.

Per gli abitati da trasferire il piano regolatore è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, in deroga a tutte le norme e formalità prescritte dalla legge 9 luglio 1908, n. 445.

Fermo restando quanto disposto dalla legge medesima circa l'assegnazione gratuita di aree, possono essere concessi contributi nella spesa di costruzione di nuovi alloggi:

a) nella misura del 90 per cento a favore dei proprietari di un solo alloggio adibito ad abitazione della propria famiglia e che non siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per l'anno 1950;

b) nella misura del 60 per cento a favore dei proprietari di alloggi che non si trovino nelle condizioni prevedute alla lettera a) ed ai capi famiglia non proprietari di alloggi che abbiano avuta l'assegnazione gratuita di aree.

I contributi sono concessi limitatamente alla spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione di un solo alloggio di non più di tre vani utili ed eventualmente per un ulteriore vano per uso agricolo o artigianale del proprietario dell'abitazione.

#### Art. 9.

I progetti esecutivi di tutti i lavori da eseguirsi ai sensi della presente legge, sono approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, sentito il parere del Provveditore alle opere pubbliche ovvero

dell'Ispettore compartimentale agrario o dell'Ispettore regionale delle foreste, a seconda delle rispettive competenze, quando l'importo delle opere non superi i 100 milioni.

Oltre tale limite il parere sarà dato dalla Delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, prevista dall'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Tutte le opere da compiersi in forza della presente legge, possono essere eseguite col sistema della concessione, ai sensi dell'articolo 8 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno può disporre l'attuazione di studi ed esperimenti anche sotto forma di aziende-pilota.

#### Art. 10.

Tutte le opere pubbliche che sono eseguite in Calabria a cura dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste nonché dalla Cassa per il Mezzogiorno, in attuazione delle attribuzioni previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere coordinate con quelle previste dalla presente legge.

A tal fine i predetti Ministeri e la Cassa comunicano al Comitato dei ministri per il Mezzogiorno i programmi annuali delle opere che intendono eseguire, per l'approvazione.

#### Art. 11.

La Cassa per il Mezzogiorno nell'attuazione della presente legge, salvo quanto diversamente disposto nei precedenti articoli, applica le norme vigenti per la disciplina delle materie contemplate dalla legge stessa.

La Cassa per il Mezzogiorno provvede alla attuazione della presente legge, valendosi degli Uffici locali dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste.

#### Art. 12.

Le opere di cui alla presente legge, a misura che siano ultimate, saranno dalla Cassa per il Mezzogiorno consegnate agli Enti che devono curarne la manutenzione, a termini delle leggi

organiche, fermo restando quanto disposto nel secondo comma dell'articolo 4 per le opere di sistemazione e di difesa dei corsi d'acqua.

#### Art. 13.

Tutte le opere che a norma della presente legge sono eseguite a cura e spesa dello Stato, con l'approvazione dei relativi progetti, sono dichiarate di pubblica utilità e urgenti e indifferibili, ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

#### Art. 14.

Gli atti ed i contratti relativi alle opere previste nei precedenti articoli sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali e, ove vi siano soggetti, sono sottoposti alle sole imposte fisse di registro e ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai Conservatori dei registri immobiliari.

Per conseguire le suindicate agevolazioni ogni singolo atto e contratto deve contenere la contestuale dichiarazione della Cassa per il Mezzogiorno che esso è stipulato ai fini della presente legge.

#### Art. 15.

Per la copertura dell'onere previsto dalla presente legge è istituita una addizionale nella misura di centesimi 5 per ogni lira di imposte ordinarie, sovrimposte e contributi erariali, comunali e provinciali — al netto degli aggi esattoriali e della addizionale E.C.A. — riscuotibili per ruoli esattoriali negli esercizi dal 1955-56 al 1966-67.

Il provento derivante dall'addizionale prevista nel presente articolo è riservato all'Era-rio e sarà versato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

#### Art. 16.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 17.

Col regolamento saranno determinati i limiti e le modalità degli interventi previsti al precedente articolo 1 per il trasferimento in altre Regioni di persone o famiglie residenti

in abitati da abbandonare o trasferire in nuova sede.

## Art. 18.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.